

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA**

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 c.p.a.

SUL RICORSO NR. 105/2022

La Sig.ra **ROMUALDI LUCIA**, nato a Teramo il 08/05/1990 C.F. RMLLCU90E48L103B, residente in Rocca Santa Maria (TE) Via Belvedere 62, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura in atti

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671 , con l'Avv. Alessandro Di Sciascio

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

MIRANDI PAMELA , nata il 14/04/1984 a Teramo, ivi residente alla via G. Melarangelo n. 68, c.f. MRNPML84D54L103F, non costituita, e **di tutti i 3694 partecipanti al Concorso**

(Controinteressato)

IN RELAZIONE AL RICORSO N. 105/2022

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, siccome confermati dal verbale 15 del 29/03/2022, conosciuto dal ricorrente in data 30/03/2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, verbale con cui la Commissione esaminatrice, nel prendere atto, tra gli altri, del ricorso del ricorrente, ha ritenuto di voler confermare quanto già riportato nei verbali 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con riferimento alle domande di cui alla *Traccia prova scritta del*

24/11/2021 Turno n. 2, e, comunque, non rivalutare l'esito della prova del ricorrente, con ciò ledendo gli interessi dello stesso;

- 2) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata "*Superata*" **con il punteggio di 54,60** (46,95 + 2,66 +2,66 +2,33) o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **ROMUALDI LUCIA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della "*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*" estratta e corrispondenti alle domande nr.10, 1 e 23 del test svolto dalla ricorrente (Prova RMLLCU90E48L103B) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione **che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 54,60 o altro accertato**, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

PREMESSA

Atteso che i provvedimenti oggi impugnati sono atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quali atti di riesame di questi, con i presenti motivi aggiunti si deduce la illegittimità dei predetti atti rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte

integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 marzo 2022, la Sig.ra Romualdi Lucia ha impugnato l'esito della prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020, esito come rettificato dalle correzioni contenute nei verbali della Commissione nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022, nella parte in cui veniva considerata, per la ricorrente la prova "*Non Superata*", nonché i verbali e gli atti della procedura concorsuale, anche successivi lesivi dei diritti della ricorrente ivi compresa, se e per quanto occorra, **la conseguente successiva graduatoria definitiva.**

All'esito dell'udienza camerale fissata per la discussione della istanza cautelare, il TAR Abruzzo, ha fissato l'udienza del 13 luglio 2022 per la trattazione del merito.

Con i presenti motivi aggiunti si impugnano i medesimi atti siccome confermati dal **Verbale 15 della Commissione esaminatrice del 29 marzo 2022** (versato in atti dalla ASL di Teramo), conosciuti dalla ricorrente il **30 marzo 2022**, con cui la predetta Commissione, ha preso in considerazione le domande della "*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*", impugunate dalla ricorrente con il ricorso principale (precisamente i quesiti n. 4, 6 e 8) ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque, consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.

Nel verbale in discorso, la Commissione ha confermato le proprie determinazioni in punto alle domande contestate, seguendo percorsi tecnico-scientifici del tutto illogici, contraddittori in sé, frutto di un'errata interpretazione dei testi citati, i quali, in vero, confermano gli assunti della ricorrente; inoltre, non ha tenuto conto della errata e/o fuorviante formulazione delle domande in maniera tale da condurre a determinazioni ingiuste ed illegittime; vieppiù che la Commissione ha fondato il proprio convincimento su testi che non costituiscono fonte di studio per il personale infermieristico, con ciò connotando la illegittimità della prova nella parte in cui ha preteso che i candidati

rispondessero a domande che non si riferiscono alle competenze del profilo professionale messo a concorso, né alle materie di cui al Bando ed al Diario.

Va da sé, dunque, che le determinazioni della Commissione, di cui al verbale 15, risultano rese in violazione di legge per le ragioni di seguito esposte.

DIRITTO

Si insiste e si reiterano i motivi addotti in seno al ricorso principale, in particolare: Macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà, illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest'ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui in esso diario è stato stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica: generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”*

Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.

Tra le domande riesaminate dalla commissione nel verbale 15 vi è il seguente quesito:
Domanda 8 (24 test ricorrente):

“In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:

- a) RM dell'encefalo;*
- b) Prima TC encefalo e poi rachicentesi;*
- c) Rachicentesi e se possibile emoculture;”*

La commissione nel verbale nr 15 pag. 3 riferisce: *“(...) la risposta esatta è la B tenuto conto che i testi di seguito specificati ed allegati al presente verbale (che, tuttavia, non*

risultano depositati unitamente al verbale n.d.r.), *mostrano chiaramente che l'approccio diagnostico corretto in caso di meningite, è la rachicentesi e se possibile l'emocoltura (ALLEGATO N. 4)*"; di seguito, quindi, la commissione elenca 6 titoli di articoli di **letteratura medica esclusivamente in lingua inglese**, che, a suo dire, costituirebbero la fonte e la giustificazione della correttezza della scelta della commissione; nessuno dei testi e/o degli articoli citati sono attinenti alle materie di cui al Bando ed al Diario di concorso (*infermieristica clinica: generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale*). Le allegazioni di cui al verbale 15, in vero, costituiscono prova della illegittimità della decisione, dato che, ritenere esse allegazioni la fonte dalla quale il candidato avrebbe dovuto conoscere la risposta esatta, viola: a) l'art. 97 della Costituzione, connotandosi un'evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ivi enunciati; b) l'art. 3 del D.P.R. 487/1994, pretendendo che il candidato risponda a domande non attinenti alle materie di cui al Bando di Concorso ed al Diario della prova e, di conseguenza, c) l'art. 9 del Bando di Concorso e le norme di cui al Diario; d) il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., integrando disparità di trattamento tra concorrenti nelle medesime condizioni; costituisce eccesso di potere per sviamento; connota contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Come già allegato nel ricorso principale, lo studio e la conoscenza del corretto "approccio diagnostico" non è di competenza infermieristica (profilo professionale messo a concorso), né rientra tra le materie di esame di cui al Bando ed al Diario tanto da costituire violazione dell'auto-vincolo insito nell'art. 9 del bando di concorso e nel successivo Diario, i quali obbligavano la Commissione a formulare e proporre quesiti attinenti alle le materie di esame previste per ciascuna prova; in vero, la commissione ha omesso di motivare la scelta del quesito e violato il principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Se ciò non bastasse, la letteratura **medica** (!) citata nel verbale nr. 15 non fornisce alcuna conferma dell'esattezza della risposta data per buona dalla commissione. Infatti, essa è tesa ad approfondire l'utilità della rachicentesi sulla diagnosi di meningite, ossia la commissione parte dalla plausibilità della risposta prescelta per escludere le altre, ma questa tecnica cela un iter logico

scientifico parziale e insufficiente a perseguire lo scopo di condurre la procedura concorsuale secondo i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui alla Costituzione, non scongiurando la presenza di più risposte esatte, come già ampiamente spiegato nel ricorso introduttivo.

Nel verbale 15, con riferimento alle contestazioni riferite alla Domanda 6 (3 test ricorrente)

Quale è il più potente vasodilatatore celebrale

- *Diazepam*
- *Ipercapnia*
- *Tiopentale*;

la commissione ha così stabilito: “(...) conferma che la risposta esatta è la b tenuto conto, in primo luogo che il quesito non riguarda l’individuazione del migliore farmaco da utilizzare per indurre vasodilatazione, ma quale sia il vasodilatatore più efficace ed i testi di seguito specificati ed allegati al presente verbale mostrano chiaramente che il più potente vasodilatatore celebrale è l’ipercapnia (ALLEGATO N.2)”. La Commissione cita il testo “Anestesia Clinica” A. Gullo (di tutta evidenza afferente alla scienza medica e non infermieristica) e 5 articoli, sempre di letteratura medica, scritti in lingua inglese che non costituiscono testi di studio per il profilo professionale messo a concorso.

Tale determinazione della Commissione è connotata, dunque, da eccesso di potere, sviamento, e illogicità manifesta, dato che essa viola, allo stesso modo di quanto già riferito in merito al quesito 8, le regole di cui al Bando (art. 9) ed al Diario, per apparire il quesito *de quo* non rispondente a materie oggetto del concorso che ne occupa.

Con riferimento, poi alla interpretazione della domanda resa nel verbale dalla commissione: “il quesito non riguarda l’individuazione del migliore farmaco” ma “quale sia il vasodilatatore più efficace” essa commissione conduce un ragionamento evidentemente illogico, confermando peraltro l’ambiguità ed incompletezza della domanda, dato che è incomprensibile e pure non correttamente motivata, la scelta della Commissione, che neppure chiarisce rispetto a cosa la “*Ipercapnia*” sarebbe “*più efficace*” e/o “*più potente*”.

Come già argomentato nel ricorso introduttivo, nei quiz a risposta multipla i quesiti devono essere posti in maniera chiara e lineare, tanto da permettere al candidato di

individuare la soluzione “*univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)*” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)”. La presenza della locuzione “*più potente*” contenuta nel quesito conduce necessariamente il candidato a eseguire una valutazione comparativa tra le risposte e/o tra alternative possibili che è oggettivamente insussistente qualora si volesse ritenere quale risposta esatta “*Ipercapnia*”, dato che la maggiore potenza della vasodilatazione nella predetta condizione metabolica è data dalla presenza di CO₂ nel sangue e, dunque, nessuna efficacia vasodilatatoria ha la condizione di Ipercapnia, il tutto come confermato dalle allegazioni di controparte e di cui al verbale n. 15 in esame (cfr. File “allegati verbale 15.pdf” pag. Pag.3), ove nello spazio “*Bibliografia integrata dalla commissione*” è chiaramente riferito: “*L’anidride carbonica è il più potente vasodilatatore cerebrale*”, ossia una “*sostanza*” non una condizione (quale è l’iperapnia).

La violazione dei criteri stabiliti e pubblicati con il diario di prova e delle generali regole che regolamentano l’accesso al pubblico impiego di cui al DPR 487/1994 e DPR 220/2001, e dell’art. 97 Cost., si concreta, in questo caso, nell’aver reso impossibile fornire una risposta corretta a causa della incoerenza logico linguistica tra domanda e risposta, della ambiguità ed errata formulazione della domanda, si dà essere idonea a falsare la prova della ricorrente.

Domanda 4 (22 test ricorrente)

“La medicazione idrocolloidale:

- A. *Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata;*
- B. *Non aderisce alla superficie della ferita;*
- C. *Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione ne inibisce la crescita;”*

Per detto quesito la commissione nel verbale 15 “*Conferma che le risposte esatte sono la b e la c*”, con ciò suffragando gli assunti della ricorrente circa l’illegittimità della domanda, dato che non permette al candidato di individuare una sola ed univoca soluzione, così violando le regole poste in tema di procedure concorsuali, tra cui il principio di *par condicio* tra i candidati, di cui all’art. 35 co. 3 lett. B) del D.lgs 165/2001

oltre che la normativa costituzionale in materia, il tutto come ampiamente spiegato nel ricorso principale, al quale ci si riporta.

**ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO**

Considerato che le censure contenute nei motivi aggiunti attengono ai medesimi atti impugnati nel ricorso principale, siccome confermati nel Verbale n. 15, dunque, ineriscono la contestazione dell'esito delle prove, esse appaiono di interesse per tutti i partecipanti, in quanto potenziali controinteressati, tuttavia, essendo questi in numero di 3686, la notificazione risulta estremamente difficoltosa, pertanto,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge, come già avvenuto per il ricorso principale o con le diverse modalità che codesto Ecc.mo Tar vorrà indicare.

Per tutto quanto esposto,

LA RICORRENTE CONCLUDE affinché l'Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO DI L'AQUILA Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati

- **accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti** e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- **disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami** dei presenti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 41 co. 4 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito aziendale come già avvenuto per il ricorso principale;

Con vittoria delle spese di giudizio.

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto non comportano l'ampliamento dell'oggetto della controversia.

Teramo, 02/05/2022

Avv. Simona Mazzilli

Avv. Mira De Zolt